



DETERMINA DI AFFIDAMENTO
n. 46 della Dirigente Scolastica

VALSECCHI CANCELLERIA SRL– Acquisto carta per fotocopie 80 g. formato A4 e A3 per a.s. 2025-26.

Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto;

Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n.38, in materia di gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed in particolare l’art.6;

Visto il D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’art. 26 co. 6;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 in materia di Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 32 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici;

Visto l’art. 60, comma 2, D.lgs. 36/2023 e successive modifiche che prevede la possibilità di apportare al contratto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario;

Visto l’art. 25 della L.P. 16/2015 e successive modifiche che contempla la possibilità che, nel caso di consegne complementari, e prestazioni oggetto del presente contratto e destinate o al rinnovo parziale di impianti o di forniture o all’ampliamento di impianti e forniture esistenti, quest’ultime possano essere effettuate dal fornitore originario,

Visto che l’art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, “modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità”, prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e giudicate dal RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: le variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non alterino la natura complessiva dell’appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari il 50% del valore del contratto originario;

Vista la disciplina in materia di “spending review” contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter della L.P. 1/2002 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell’art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e L.P. 29.01.2002, n. 01;



Visto che l'art. 57 comma 2 del D.lgs 36/2023 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche di base e le condizioni contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 13 del 22.04.2024 "Approvazione Regolamento di Istituto per le attività negoziali" aggiornato al Dlgs. 36/2023;

Visto il Budget economico e degli Investimenti per il triennio 2025-2027 autorizzato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 25.11.2024;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2024-2027 dell'Istituto Comprensivo Laives;

Considerato che il valore presunto dell'appalto per la fornitura del servizio in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso IVA ed eventuali rinnovi ed opzioni;

Considerato che l'istituto scolastico ha individuato nel progetto di appalto (documentazione tecnica semplificata) del servizio in oggetto gli elementi di natura tecnica e quantitativa, il prezzo massimo, ha individuato gli adempimenti relativi in materia di CAM e spending review ed indicato le clausole contrattuali relative a tempo utile contrattuale, pagamenti e penali;

Verificate le convenzioni attivate da Consip S.p.A. e dalla Centrale di Committenza della Provincia Autonoma di Bolzano per la fornitura dei servizi/beni di cui all'oggetto, alle quali aderire ai sensi dell'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 e succ. mod.;

Potendo procedere ad autonoma procedura per l'affidamento nei casi in cui il valore del servizio in oggetto risultasse inferiore al minimo d'ordine previsto o ai parametri qualità e prezzo desumibili dalle convenzioni Consip o della Centrale di Committenza della Provincia Autonoma di Bolzano e ai prezzi di riferimento di cui al D.L. 66/2014 e riguardanti servizi analoghi o comparabili;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2 della L.P. 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 38 della L.P. 16/2015;

Considerato che é attiva la **CONVENZIONE QUADRO ACP "Carta seconda edizione"** sul Portale Bandi Alto Adige, relativa a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire;

Considerato che il valore presunto dell'appalto è pari a € 1.910,15 esclusa iva 22%;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge 120/2020 (affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000 euro oltre IVA) ai sensi dell'art. 26 comma 2 LP 16/2015 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) a seguito di adesione alla convenzione quadro ACP "Carta seconda edizione";

Ritenuto che tale procedura consenta, in considerazione del valore del servizio, di rispettare i criteri di speditezza e di economicità per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

Considerato che il contratto ha per oggetto la fornitura di carta bianca per fotocopie 80 gr. in formato A4 e A3 per l'anno scolastico 2025-26;

Visto che il costo preventivato da Valsecchi Cancelleria Srl per la fornitura in oggetto ammonta ad € 1.910,15 esclusa iva 22%;



Ritenuto di procedere con il conferimento dell'incarico, tramite adesione alla **CONVENZIONE QUADRO ACP "Carta seconda edizione"**, a Valsecchi Cancelleria Srl;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto oggetto della presente determina e che non si sono riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Visto che ai sensi dell'art. 25 della L.P. 16/2015, nel caso di consegne complementari, e prestazioni oggetto del contratto e destinate o al rinnovo parziale di impianti o di forniture o all'ampliamento di impianti e forniture esistenti, quest'ultime potranno essere effettuate dal fornitore originario.

Considerato che nel caso sia espressa volontà delle parti integrare il contratto originario ai sensi dell'art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, non sarà richiesta l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione qualora si tratti di modifiche durante l'esecuzione di un appalto (commi 1 e 4), che non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7) e che non modifichino la natura complessiva dell'appalto (comma 5);

Considerato che le prestazioni aggiuntive sono da considerarsi supplementari e che le stesse si renderebbero necessarie solamente nel corso dell'esecuzione e che pertanto, un cambio fornitore sarebbe significativamente sfavorevole sia da un punto di vista economico che tecnico;

Visto che tale prestazione supplementare non supererebbe il 50% del valore del contratto originario ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 48 L.P. 16/2015;

Visto che per affidamenti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia ai sensi dell'art. 36 della L.P. 16/2015;

Ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 36/2023 spetta al fornitore comprovare l'eventuale effettivo aumento dei costi secondo prezzario aggiornato, in aumento o diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati sul suo portale Istituzionale con la relativa metodologia di calcolo. Tale revisione sarà oggetto di nuova negoziazione con la SA dell'offerta solo se la variazione accertata è superiore del 5% rispetto al prezzo originario.

Visto che ai sensi dell'art. 207, comma 1 della Legge n. 77/2020 (conversione del D.L. 34/2022 "decreto rilancio") e ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs 36/2023, sul valore dei contratti d'appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Considerato che la scrivente Stazione appaltante può scegliere, con adeguata motivazione ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023 quali prestazioni saranno da eseguire a cura dell'affidatario stabilendo le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni e che le stesse saranno eventualmente definite e dettagliate in sede di stipula del contratto;

Considerato che in caso di contratti per appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (incidenza pari almeno al 50% dell'importo totale di contratto) al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'UE e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15.06.2015, n. 81;

Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010, come modificata e integrata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, con particolare riferimento all'art. 3, relativo



all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito presso la competente Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG (Codice Identificativo gara): B5F6E7AC66, mentre il CIG Master è B2A9F87BCE;

Considerato che la competente struttura organizzativa attesta che con il presente provvedimento non si autorizza né si finanzia un progetto d'investimento pubblico e che tali iniziative fanno parte del funzionamento ordinario per le scuole e che, pertanto, non occorre alcuna identificazione tramite il CUP;

Preso atto che i servizi delegati al dirigente scolastico sono necessari per lo svolgimento dell'attività scolastica;

Dato atto che la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma biennale degli acquisti;

La Dirigente scolastica determina

1. di operare in merito alle operazioni negoziali sopra esposte con le modalità e per le finalità e motivazioni indicate in premessa;
2. di procedere con l'affidamento a Valsecchi Cancelleria Srl, tramite adesione alla **CONVENZIONE QUADRO ACP "Carta seconda edizione"**, per l'importo totale di € 1.910,15 fuori campo iva;
3. di stipulare il contratto in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza;
4. di disporre eventuali integrazioni al contratto originario in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza purché siano soddisfatte tutte le condizioni sopra esposte ai sensi degli artt. 26 e 48 L.P. 16/2015 e successive modifiche ed integrazioni e art. 120 comma 9, del D.lgs. 36/2023;
5. di liquidare e pagare al creditore le diverse spese, su presentazione di fattura, tramite l'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo accertamento della regolarità di esecuzione del servizio;
6. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul sito dell'Istituto scolastico nella sezione "amministrazione trasparente" ai fini della generale conoscenza e che l'esito sarà pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano;
7. Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Emanuela Scicchitano.

Laives, 17/03/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emanuela Scicchitano
(firmato digitalmente)

